



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/08/2021** (punto N 32)

Delibera

N 785

del 02/08/2021

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Paolo BANTI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Pavoncella (Vanellus vanellus).

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”;

Richiamati:

- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index

nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;

- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/2020 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali;
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

Premesso che:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio per il prelievo della specie Pavoncella;
- la specie Pavoncella è classificata “Near threatened” dall’IUCN a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017;
- la specie è classificata “Quasi minacciata” dall’International Union for Conservation of Nature;
- la popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel lungo termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>);
- il Piano d’Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie;
- uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850);

- dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);
- anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/20, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 202634 del 07.05.2021, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare", contenente quanto sopra riportato per la specie Moriglione;

Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviato da ISPRA di cui prot. 30115 del 08.06.2021, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare", nel quale l'Istituto non ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità della specie e la modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie, rinviando alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0039696 del 28.05.2020, in cui si chiede che la caccia a moriglione e pavoncella sia sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che la posizione dell'I.S.P.R.A. non può essere condivisa per le seguenti specifiche motivazioni:

- l'Accordo AEWA è un accordo di diritto internazionale cui l'Italia ha aderito con la L. n. 66/2006 e l'UE con decisione 2006/871/CE del Consiglio del 18.7.2005; tale accordo trova applicazione nell'ordinamento italiano se e in quanto recepito secondo la procedura di cui all'art. 18 L. 157/1992 che, al comma 3, dispone che sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito l'ISPRA, a disporre eventuali variazioni dell'elenco delle specie cacciabili; il che non è avvenuto per quanto concerne Pavoncella e Moriglione che dunque restano cacciabili nell'arco temporale stabilito dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992;

- anche la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli considera Pavoncella e Moriglione specie ancora cacciabili, dal momento che l'accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante neppure nell'ordinamento

comunitario, in quanto sulle modifiche della classificazione della specie suddetta la Commissione ha espresso riserva anche per gli Stati membri;

- l'invito alla sospensione del prelievo venatorio proveniente dagli apparati burocratici della Commissione Europea non si fonda direttamente sulla nuova classificazione delle suddette specie di cui all'emendamento dell'accordo AEWA, ancora oggetto di riserva apposta dalla Commissione Europea anche per gli Stati membri e, dunque, per l'Italia, e, quindi, sull'esistenza di un divieto tassativo ed inderogabile di prelievo, ma sull'art. 7 della Direttiva Uccelli e su una valutazione discrezionale della sospensione del prelievo alla luce del principio di precauzione e dei dettami di cui alla Guida interpretativa relativa alla Direttiva Uccelli in materia di caccia sostenibile (T.A.R. Calabria, sentenza n. 1470/2020; T.A.R. Liguria, sentenza n. 568/2020);

- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza *“il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”* (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il Consiglio di Stato con l'ordinanza, Sez. III, n. 5249 del 18 ottobre 2019, successiva alla nota del Ministero dell'Ambiente 9 luglio 2019 n. 16169 che, con riferimento all'Accordo AEWA, invitava le Regioni a non prevedere il prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella, ha ritenuto cacciabili le suddette specie;

- il Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare n. 8307/2020 ha riconosciuto che il divieto di cui all'accordo AEWA non è ancora pienamente operativo, e che fino a tale piena operatività il prelievo delle due specie alla luce della attuale condizione di vulnerabilità deve essere reso sostenibile attraverso un piano definibile “piano d'azione specifico”;

- nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che *“2.4.24. (...) il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all'obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. 2.4.25 Il problema dell'opportunità di autorizzare la prosecuzione della caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all'ultima modifica dell'allegato II della direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli selvatici” presentata dalla Commissione nel 1999 si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.*

*2.4.26 I piani di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In effetti, le popolazioni periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie all'evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo, risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere elaborati a differenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)”*;

- per la Pavoncella, così come esplicitato anche dalla sentenza TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 451/2021 sul calendario faunistico venatorio della Regione Marche 2020/2021, vige il piano di azione internazionale denominato “International MultiSpecies Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 - 2028” (consultabile al link <https://www.unep->

aewa.org/en/document), il quale riguarda otto specie fra cui il Northern Lapwing (*Vanellus vanellus*), secondo il quale la caccia non è considerata il fattore più rilevante che incide sullo stato di conservazione della specie; tale Piano approvato da AEWA e Commissione Europea, tra l'altro, ha concentrato le azioni da intraprendere sulla riduzione dell'impatto dell'agricoltura e dei predatori;

- che tale piano evidenzia che il fatto che la nazione europea nella quale si registra il maggior prelievo annuale della Pavoncella è la Francia (oltre 200.000 capi, contro i circa 70.000 capi prelevati mediamente in Italia) e che la caccia non è considerata il fattore più rilevante che incide sullo stato di conservazione della specie;

- che il T.A.R. Marche ha riconosciuto che l'esistenza di tale piano legittima il prelievo delle specie "a rischio moderato" (sentenza n. 451/2021) e soddisfa le condizioni previste dall'emendamento all'accordo AEWA, anche se non ancora entrato in vigore;

- in ogni caso, la Guida interpretativa per sua stessa affermazione non ha carattere legislativo, ma si limita a fornire indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti ed è destinata a calarsi in ordinamenti nazionali e regionali diversi tra loro di cui deve tenere conto;

- che nell'ambito dell'ordinamento regionale toscano l'art. 2 comma 1 lett. f), della Legge Regionale n.3/94 e ss.mm.ii., prevede che l'ATC "predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli ed alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica";

- che l'art. 2 comma 5, del DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R, recita: "almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria";

- che, pertanto, il miglioramento ambientale e la conservazione degli habitat è un obiettivo legislativo ed amministrativo permanente in Regione Toscana al cui perseguimento sono destinate le risorse provenienti dalle quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori, il che è di fatto una forma di piano di gestione, con il sostanziale rispetto della Guida interpretativa;

- che la popolazione europea è stimata in 1.590.000-2.580.000 coppie, che equivale a 3.190.000-5.170.000 individui maturi (BirdLife International 2015 - European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Commission.)

- che la specie è inserita nell'accordo AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird agreement) nella Tabella 1 colonna A categoria 4;

- che la Regione Toscana dispone delle serie degli abbattimenti dichiarati nei tesserini venatori regionali dalla stagione 1998/99 a quella 2019/20, e dei dati dei censimenti invernali compiuti nelle zone umide, sia nel periodo 1987-2006, confluiti in una pubblicazione (Arcamone, E. Dall'Antonia P. Puglisi L., 2007. Lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006. Centro Ornitologico Toscano. Regione Toscana. Biblioteca della Giunta Regionale Toscana), sia dal 2007 al 2019 (Centro Ornitologico Toscano. 2020. Dati censimenti uccelli acquatici svernanti 2007-2019). Questo complesso di dati permette, oltre alla valutazione internazionale e nazionale, di avere un quadro riferito al territorio toscano, che può guidare la Regione nelle scelte faunistico-venatorie.

Nel periodo 1991-2006 sono state censite in Toscana in media 7.284 pavoncelle, con un minimo di 2.169 e un massimo di 15.003. Un'analisi più approfondita dimostra che nell'arco temporale 2001-2006 la media era superiore con 9.228 individui. Nel periodo 2007-2019 la media è stata di 8.236 soggetti. Il periodo più recente dimostra quindi un aumento rispetto agli anni 1991-2006, ma inferiore agli anni 2000-2006. La tendenza era di aumento e stabilità dal 1991 al 2006, mentre dal 2007 al 2019 si nota una diminuzione con una leggera ripresa nel 2018 e 2019.

- che il numero dei capi dichiarati abbattuti in Regione Toscana nell'arco temporale 1998/99 – 2019-2020 è stato in media di 1.784 capi con un massimo nella stagione 2001-02 di 3.741 soggetti e un

minimo nella stagione 2003/04 di 791 capi. Il numero degli abbattimenti in Regione Toscana, corretto per il numero dei tesserini ossia dei cacciatori attivi per ogni stagione, mostra delle fluttuazioni con una tendenza al moderato incremento sul lungo periodo;

- che la Regione Toscana intende prevedere per la pavoncella un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno, carniera inferiore a quanto indicato da ISPRA nel proprio parere relativo al Calendario Venatorio 2020/2021, il quale per la pavoncella prevedeva un prelievo di 5/25 capi giornalieri e stagionali, *“in attesa dell’elaborazione da parte di ISPRA dei due Piani di gestione previsti per il corrente anno”*, cosa che non si è ad oggi verificata;

- la giurisprudenza ritiene che il limite di prelievo stagionale sia uno *“strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva”* (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5771/2018).

- che il principio di precauzione deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I), sentenza n. 1225/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, decisione 3 ottobre 2019 n. 6655);

- che, pertanto, la Regione Toscana, in ossequio ai principi di precauzione e proporzionalità, intende introdurre una disciplina ancora più restrittiva del prelievo della medesima attraverso la previsione di un tetto massimo prelevabile, inferiore al quantitativo prelevato nell’ultima stagione venatoria in cui è stato consentita la caccia alla specie, come risultante dai dati tratti dai tesserini venatori agli atti del Settore;

- che si intende, dunque, stabilire per la specie pavoncella:

- prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
- un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;
- un limite massimo di prelievo a livello regionale pari a 1000 capi annui (pari circa allo 0,03% della popolazione europea minima stimata);
- che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato sul tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia), in maniera da poter disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili;

a voti unanimi

### **DELIBERA**

1. di integrare per la specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022, con quanto stabilito nella presente Delibera;

2. di stabilire il prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;

3. di stabilire un limite massimo di prelievo a livello regionale pari a 1000 capi annui, un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;

4. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);

5. di stabilire che la Regione può prevedere la sospensione del prelievo della pavoncella al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili; l'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

6. di precisare che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 lett. q) L.R. 3/94.

7. resta fermo quanto altro previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI